

Soggetto imputato:

- Datore di lavoro pubblico Datore di lavoro privato C.S.E. Dirigente
 Responsabile dei lavori Committente Preposto R.S.P.P.
 Lavoratore Altro:

Assoluzione

- Condanna: pena detentiva pena pecuniaria

Concorso di colpa: -

Quantum: -

Evento

- Mancata tutela: non infortunio
 Danno materiale: infortunio non infortunio: lesioni morte

Fattispecie

All'epoca impegnato presso il comune di Campofelice Roccella in attività socialmente utili (manutenzione e pulizia del depuratore, impianto di sollevamento e collettore fognario), si era introdotto all'interno di una vasca di raccolta e sollevamento dei reflui dell'impianto di depurazione comunale per verificarne le cause del cattivo funzionamento; durante l'intervento, era intervenuta una situazione di asfissia dovuta all'inalazione di aria priva di ossigeno all'interno della vasca con conseguente annegamento e decesso.

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Altro:

Tipologia del luogo di avvenimento

- Cantiere Fabbrica Ufficio Altro:
 Pubblico Privato

Principio di diritto:

Vi è una posizione di garanzia riferibile al direttore dell'Ufficio Tecnico del Comune, in quanto tale tenuto ad impartire disposizioni tecniche e preventive e controllare costantemente le modalità operative del lavoratore al fine di attuare la tutela antinfortunistica. D'altro canto, si evidenzia che, in materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive di organizzazione ricevute.

Note:

Esito: annulla la sentenza impugnata agli effetti penali senza rinvio nei confronti di R.G. perché il reato è estinto per prescrizione; rigetta il ricorso di R. agli effetti civili; rigetta il ricorso del responsabile civile (Comune di Campofelice Roccella), nonchè delle parti civili (S. e C.) nei riguardi di L.G.; condanna questi ultimi al pagamento delle spese processuali

Esito sintesi

- Annullamento senza rinvio Rigetto del ricorso Ricorso inammissibile

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2009

Numero: 41823

Sezione: IV

cod. 78bis

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.